

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1572 del 23/03/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta LAVANDERIA GLORIA S.r.l.s. con sede legale e impianto nel Comune di Ro Ferrarese (FE), Via dell'Artigianato n. 11. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di lavanderia ad acqua e stireria.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1620 del 23/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventitre MARZO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Sinadoc n. 33899/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **LAVANDERIA GLORIA S.r.l.s.** con sede legale e impianto nel Comune di Ro Ferrarese (FE), Via dell'Artigianato n. 11 - Protocollo istanza del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 12392 del 15.11.2016. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **lavanderia ad acqua e stireria**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 04.11.2016, trasmessa dal SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi con nota Prot. n. 12448 del 17.11.2016, assunta al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/12205 del 17.11.2016, presentata al SUEI della stessa Unione in data 15.11.2016, dalla Ditta LAVANDERIA GLORIA S.r.l.s., nella persona di Vacchi Gloria, in qualità di Titolare, con sede legale e impianto nel Comune di Ro Ferrarese (FE), Via dell'Artigianato n. 11, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di lavanderia ad acqua e stireria;
- Considerato che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società per modifica sostanziale alle emissioni in atmosfera autorizzate con atto della Provincia di Ferrara n. 7305 del 12.06.2013, rilasciato alla Ditta "Lavanderia Glory S.r.l." e successivamente volturato dalla stessa Provincia, alla Ditta "Lavanderia Gloria S.r.l.s.", con atto n. 7245 del 26.11.2014 e per autorizzazione allo scarico in scadenza, con proseguimento senza modifiche;
- Preso atto che le modifiche alle emissioni riguardano: aumento delle portate per le Emissioni E2A, E2B, E3, E4A ed E4B, diminuzione della portata per l'Emissione E1 e aumento della durata giornaliera di tutte le emissioni;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 la L.R. n. 5/06;
 la L.R. 21/2012;
 la L. 447/95;
- Visti altresì:
 la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - * Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, atto della Provincia di Ferrara n. 7305 del 12.06.2013, rilasciato alla Ditta “Lavanderia Glory S.r.l.” e successivamente volturato dalla stessa Provincia, alla Ditta “Lavanderia Gloria S.r.l.s.”, con atto n. 7245 del 26.11.2014;
- Vista la nota del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Prot. n. 13933 del 20.12.2016, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/13480 del 21.12.2016, con cui esprime:
 - * il parere favorevole di conformità del CADF S.p.A. n. 16/617 del 22.11.2016, espresso in merito allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, a cui il SUEI stesso si conforma;
 - * il parere favorevole, con prescrizioni, in merito all'impatto acustico, con riferimento alla nota di Arpae-ST prot. n. PGFE/2016/12205 del 14.12.2016;
- Vista la Relazione Tecnica di Arpae-ST, Prot. n. PGFE/2016/13505 del 21.12.2016, riguardante le emissioni in atmosfera, nella quale, in particolare, si esprime favorevolmente in merito ai limiti proposti dalla Ditta;
- Considerato che l'**Emissione** denominata **E5**, relativa alla caldaia Mingazzini e l'**Emissione** denominata **E6** relativa alla caldaia Cosmogas, continuano a non necessitare di autorizzazione, in quanto rientrano tra gli impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272 comma1, del D.Lgs 152/06 e precisamente al punto dd), della Parte I, dell'Allegato IV alla Parte V, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Vista la nota del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Prot. n. 692 del 18.01.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/509 del 19.01.2017, con cui:
 - * trasmette il parere sanitario favorevole espresso dall'Azienda USL di Ferrara, Prot. n. 69303 del 17.11.2016, relativamente alle emissioni in atmosfera, nel quale in particolare comunica di ritenere che l'emissione del vapore di cui al punto 5 deve essere rispondente all'art. 111

del Regolamento Comunale di Igiene e inoltre, che le pareti dovranno essere rivestite di smalto lavabile per un'altezza di almeno due metri dal suolo e che l'attività non sia da classificare come industria insalubre, in quanto non è una lavanderia a secco;

* conferma la compatibilità urbanistica con la zona di insediamento;

- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Ditta **LAVANDERIA GLORIA S.r.l.s.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e impianto nel Comune di Ro Ferrarese (FE), Via

dell'Artigianato n. 11, C.F./p. IVA n. 01924280389, per l'esercizio dell'attività di **lavanderia ad acqua e stireria**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di Via dell'Artigianato, del tipo "Mista con Depuratore", nel Comune di Ro, costituito da acque reflue industriali, meteoriche e domestiche, è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – *Impianto di scarico in fognatura delle acque reflue*;
2. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – *Impianto di scarico in fognatura delle acque reflue*;
3. Lo scarico nel pozzetto assunto a punto di campionamento, deve rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella All.1 al Regolamento di fognatura CADF, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;
4. Il misuratore di portata dell'acqua prelevata da pozzo artesiano deve essere mantenuto in perfetta efficienza;
5. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli approvati;
6. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal vigente regolamento di fognatura nella fognatura ricettrice;

7. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura;
 8. La Ditta ha l'obbligo di denunciare a CADF S.p.A., entro il 31 Gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevata nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione, consapevole che per l'omessa o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente e dal Regolamento di fognatura.
 9. L'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti;
- Si precisa che:
- a CADF S.p.A. ed agli organi di controllo competenti è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerata, come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C" - Punti emissione in ambiente** e denominate **E1** (Mangano Icem-Piegatrice Pazzi), **E2 A** (Mangano Icem-Piegatrice Vinciarelli), **E2B** (Mangano Icem-Piegatrice Vinciarelli), **E3** (Essiccatoio Vinciarelli), **E4A** (Essiccatoio Fibir) ed **E4B** (Essiccatoio Fibir);
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 Mangano Icem Piegatrice Pazzi	E2A Mangano Icem Piegatrice Vinciarelli	E2B Mangano Icem Piegatrice Vinciarelli	E3 Essiccatoio Vinciarelli	E4A Essiccatoio Fibir	E4B Essiccatoio Fibir
Portata (Nm ³ /h)	1.000	500	500	2.500	1.500	1.500
Durata (h)	14	14	14	22	22	22
Altezza minima (m)	7	7	7	7	7	7

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	5	5	5	--	--	--
------------------------	---	---	---	----	----	----

Ammine alifatiche	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Fosfati (espressi come PO ₄)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Cloro (Cl ₂)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Acido acetico	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sistema di abbattimento	--	--	--	--	--	--

La Ditta è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** alle **Emissioni E1, E2A, E2B, E3, E4A ed E4B** con **periodicità almeno annuale**.

4. Per le **Emissioni E2A, E2B, E3, E4A ed E4B**, dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
 - a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi;
 - b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'Arpae di Ferrara e al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi;
5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
6. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo

competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "D"**.

8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
10. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dallo accertamento;
11. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
12. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
3. Per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci sui piazzali, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUEI.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

Il presente provvedimento, **revoca e sostituisce**, dalla data di rilascio da parte del SUEI, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, atto della Provincia di Ferrara n. 7305 del 12.06.2013, rilasciato alla Ditta "Lavanderia Glory S.r.l." e successivamente volturato dalla stessa Provincia, alla Ditta "Lavanderia Gloria S.r.l.s.", con atto n. 7245 del 26.11.2014 -

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUEI e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente della stessa Unione, al CADF S.p.A. e all'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUEI.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.